## STATUTO ASSOCIAZIONE - ALLEGATO "A" -

## Art. 1 - Denominazione e sede -

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "**La Compagnia de l'Anara**" con sede in Isola della Scala (VR).

Agli amministratori è consentito trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune con semplice comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Ai soli fini della registrazione del presente atto le parti dichiarano che la sede attuale dell'Associazione è in Isola della Scala (VR) via Tormine 1, Fraz. Tarmassia.

## Art. 2 - Scopo -

L'Associazione si propone di incentivare e favorire con la propria organizzazione e partecipazione le fiere, le feste, le cerimonie, le manifestazioni ed ogni altro evento di tradizioni, cultura sociale, attività ricreative e sportive, con lo scopo di creare momenti e luoghi comuni di aggregazione a favore dei soci, degli associati ed in particolare della Comunità di Tarmassia, per la conoscenza, la conservazione ed il mantenimento delle tradizioni nel tempo.

Per fare questo l'associazione potrà avvalersi della disponibilità dei propri soci ed associati, che intendono dedicare il proprio tempo libero alla partecipazione, preparazione e organizzazione delle fiere, feste, cerimonie e ogni altra attività nell'ambito del settore ricreativo, con l'ausilio delle attrezzature che saranno necessarie per la realizzazione.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

L'associazione potrà esercitare in via occasionale e marginale, a titolo esemplificativo, le seguenti attività connesse a quelle istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative; potrà reperire spazi anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito anche su basi passive.

# Art. 3 - Motivazione ideale -

Lo scopo dell'Associazione è esclusivamente di natura ideale pertanto, non perseguendo fini di lucro, gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti ai soci nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ma impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

#### Art. 4 – Disponibilità verso la comunità locale –

Le attività indicate per il raggiungimento dell'oggetto sociale non saranno effettuate soltanto a favore dei soci, ma anche a beneficio della comunità locale.

### Art. 5 - Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'esercizio sociale si apre il primo di Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

### Art. 6 - Ordinamento ed amministrazione -

L'organizzazione interna dell'Associazione è ispirata ai principi di democraticità e opera attraverso gli Organi indicati negli articoli seguenti.

#### Art. 7 - Assemblea -

L'Assemblea è formata da tutti i Soci, senza alcuna limitazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee. I soci minorenni non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea.

È ammessa la rappresentanza dei soci per delega e può essere attribuita per iscritto solo ad altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia di prima che di seconda convocazione, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno cinque giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o tramite posta, fax, e-mail, sms, messaggi elettronici o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. Nel caso di invio dell'avviso lo stesso verrà inviato all'indirizzo e/o numero telefonico fornito dal socio al momento dell'iscrizione all'Associazione: eventuali variazioni di tali dati dovranno essere comunicate per iscritto dal socio stesso.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo e sull'eventuale bilancio preventivo;
- sul rinnovo delle cariche sociali;
- su tutto quanto è a lei attribuito per legge o in base al presente statuto.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio direttivo per approvare il programma delle attività rivolte all'interesse della comunità locale eventualmente completato con la richiesta di contributi all'Amministrazione comunale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di giugno di ogni anno.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

## Art. 8 - Consiglio direttivo -

Il Consiglio direttivo è composto da membri designati fra tutti gli associati, esso è formato dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a (2) due. L'assemblea dei soci delibera al momento della nomina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. I soci disponibili a far parte del Consiglio Direttivo manifestano la loro volontà durante l'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

La carica di amministratore è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno un componente.

Il Consiglio direttivo di riunisce con avviso portato a conoscenza dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o tramite posta, fax, e-mail, sms, messaggi elettronici o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione. Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio direttivo il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di nuovi consiglieri in sostituzione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre all'organo amministrativo la gestione del patrimonio sociale, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito, l'eventuale formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Spetta all'organo amministrativo la determinazione della quota annuale associativa. Spetta all'organo amministrativo deliberare in merito alle domande di ammissione a socio.

Delle riunioni del Consiglio direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Tutti i membri dell'organo amministrativo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Il Consiglio ha inoltre la facoltà di nominare dei soggetti delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso.

## Art. 9 - Presidente e legale rappresentante -

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Presidente nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo entro il termine di 15 (quindici) giorni.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina o in mancanza di specifica delega ad altro soggetto da parte del Consiglio direttivo, al Presidente sono delegate in via esclusiva le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio direttivo.

#### Art. 10 - Soci -

Possono far parte dell'Associazione, tutti coloro che condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve, lo statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell'Associazione.

L'associazione può stabilire delle quote associative annuali, che gli associati devono versare alla prima iscrizione ed annualmente. La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato versamento della quota annuale il socio è automaticamente escluso dall'Associazione.

Il recesso da socio avviene per i seguenti motivi e con le seguenti modalità:

- dimissioni;
- radiazioni per comportamento disonorevole per il buon nome del sodalizio, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non da luogo a rimborsi di alcun genere. La radiazione contro il socio viene pronunciata dal Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione. Contro le decisioni di radiazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Sono diritti dei Soci:

- di partecipare all'Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

I soci minorenni non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono doveri dei soci:

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

### Art. 11 - Il Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci. Gli eventuali utili o avanzi di gestione del dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

# Art. 12 - Prestazioni degli aderenti -

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

L'associazione potrà tuttavia avvalersi anche di prestazioni di operatori retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso sarà garantito il rispetto di tutte le norme in materia.

Art. 13 - Assicurazione -

Le prestazioni temporanee prestate dai soci volontari potranno essere garantite da idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; per quelle a carattere continuativo potrà prevedere anche l'assicurazione contro le malattie connesse allo svolgimento dell'attività.

# Art. 14 - Scioglimento -

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sul numero dei liquidatori e sulla loro nomina. L'eventuale patrimonio esistente al momento della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi o a fini di pubblica utilità.

# Art. 15 - Completezza dello Statuto -

Per tutti gli articoli dello Statuto vige il buon senso dei Soci dell'Associazione nel rispetto delle regole. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

In caso di eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha la sede l'Associazione.

Isola della Scala (VR), 29 marzo 2017